

**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
DOTT.SSA EZILDA MARICONDA
DOTT. SIMONE CHIANTINI**



Repertorio n.13889

Raccolta n.5723

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno dodici
del mese di dicembre
In Monza, Via Santuario delle Grazie Vecchie n. 19.
li, 12 dicembre 2007

Avanti a me Dottoressa EZILDA MARICONDA, Notaio in Monza,
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

sono presenti i signori:

- PAOLO PERTICI nato a Milano il 24 maggio 1972 e residente
in Villasanta, Via Regina Margherita n. 87,
codice fiscale PRT PLA /2E24 F205L;
- SALVATORE MONGIARDO nato a San Sostere il 28 dicembre 1950
e residente in Milano, Via Ascanio Sforza n. 77,
codice fiscale MNG SVT 50T28 I164I.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i
quali con il presente atto convengono e stipulano quanto
segue:

ART. 1

E' costituita tra i signori PAOLO PERTICI e SALVATORE
MONGIARDO, entrambi cittadini italiani, una società a
responsabilità limitata denominata:

"ITALIAINDUSTRIA S.r.l."

ART. 2

La società ha sede in Vimercate.
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i
comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è
in Via Nazario Sauro n. 2.

ART. 3

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola
zero zero) suddiviso in quote e viene sottoscritto come segue:

.. PAOLO PERTICI	euro 9.900,00
.. SALVATORE MONGIARDOeuro 100,00
Totale	euro 10.000,00

I comparenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge
in materia, esibiscono a me Notaio la ricevuta in originale
della "BANCA POPOLARE DI SONDRIO Soc. Coop. per Azioni"
Filiale n. 133 di Monza rilasciata in data 10 dicembre 2007
attestante il versamento del 25% (venticinque per cento) del
capitale sociale pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento
virgola zero zero) effettuato dai suddetti soci nelle
proporzioni di cui sopra.

La quota di partecipazione di ciascun socio corrisponde alla
quota di capitale sociale da ciascuno di essi sottoscritta.

ART. 4

La società è inizialmente amministrata da un Amministratore

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Monza I
il 18 dicembre 2007
n. 19570
Serie 1F
Esatte € 168,00

Unico il quale durerà in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, e che viene nominato nella persona del socio PAOLO PERTICI.

ART. 5

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico della società ed ammontano a complessivi euro ~~2.300,00~~ (duemilatrecento virgola zero zero) circa.

ART. 7

La società è regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dallo statuto qui di seguito riportato che contiene anche l'indicazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale:

"STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ITALIAINDUSTRIA S.r.l."

ART. 2

La società ha sede in Vimercate.

La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ART. 3

La società ha per oggetto le attività di:

.. formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro;
.. di consulenza per erogare beni e/o servizi, nonché di assistenza per la concessione di finanziamenti pubblici e/o privati;


.. di trading in Italia e all'estero;

.. di pubblicità e marketing, promozione e di eventi.

.. l'esercizio di ogni altra attività comunque affine o connessa alle precedenti.

La società potrà svolgere tutte le attività finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali, che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa vigente come attività finanziaria nonché di ogni attività riservata agli



iscritti in albi professionali.

ART. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2040.

ART. 5

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

CAPITALE

ART. 6

~~Il capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote.~~

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482-ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 7

La società, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi ovvero può acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

CONFERIMENTI

ART. 8

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria richieste a supporto di detti conferimenti possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in denaro.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 9

Il socio che intende trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota dovrà preventivamente offrirla per l'acquisto agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Conseguentemente il socio che intende trasferire la propria

quota dovrà darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il prezzo e le condizioni di vendita, a tutti gli altri soci i quali potranno esercitare il loro diritto, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di detta lettera, dandone comunicazione scritta al venditore.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei soci, le quote a lui riservate potranno essere acquistate dagli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta anteriormente all'esercizio del diritto di prelazione.

La prelazione dovrà necessariamente essere esercitata per la totalità della quota offerta in vendita.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di trasferimento della quota a favore del coniuge e dei parenti in linea retta dell'alienante.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte.

RECESSO

ART. 10

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.

Il recesso avrà effetto nei confronti della società dal giorno di ricezione della comunicazione presso la sede sociale.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c.

ASSEMBLEA

ART. 11


L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica ai soci nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 12

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale presente o



rappresentarlo in assemblea e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

ART. 13

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'assemblea, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 14

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da più Amministratori, anche non soci, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, ovvero per un periodo determinato fissato al tempo della loro nomina e sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori debbano operare con metodo collegiale costituendo in tal caso un Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione sia affidata disgiuntamente ovvero congiuntamente; in tali casi si applicano rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo che, qualora sia composto da più membri, dovrà decidere nel rispetto del metodo collegiale.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta

successiva alla sua nomina, ove non abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

ART. 16

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta che lo giudichi opportuno oppure ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci, se nominati.

Nell'avviso di convocazione, da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Presidente può altresì stabilire che le decisioni siano adottate in base a consenso espresso per iscritto, secondo modalità che saranno da lui stesso stabilite ma che devono in ogni caso assicurare la chiara indicazione della decisione presa.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre o più membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due

membri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato.

ART. 18

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni a Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo potrà nominare Direttori, Direttori Generali, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

ART. 20

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ART. 21

I soci potranno decidere di attribuire un compenso agli amministratori che potrà essere determinato in misura fissa o nella forma di partecipazione agli utili.

Gli amministratori avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese necessarie per l'esecuzione del loro mandato.


E' possibile prevedere a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione è demandata all'assemblea.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 22

Ricorrendone i presupposti di legge i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e alla designazione del Presidente, tutti muniti dei requisiti di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.



Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

TITOLI DI DEBITO

ART. 23

La società può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati dalla normativa vigente, su decisione dell'assemblea dei soci che delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

ART. 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge in materia.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma c.c.

ART. 25

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno destinati secondo la decisione dei soci che approva il bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 27

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Ove il soggetto designato non provveda entro detto termine, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo

in cui la società ha la sede legale.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro sessanta giorni dalla nomina secondo diritto.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

RINVIO

ART. 28

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia."

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 17,05.

Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per pagine diciassette e fin qui della diciottesima a macchina e in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Paolo PERTICI
Salvatore MONGIARDO
Ezilda MARICONDA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO di parte MONZA, 22 gennaio 2008

